



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 23 del 15-3-2013

Oggetto: Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2013 e la corretta applicazione di istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale.

PREMESSO che

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b) con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 si è proceduto a rinnovare la nomina del Presidente p. t. della Regione Campania quale Commissario ad Acta;
- c) con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 il Dott. Mario Morlacco è stato confermato sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta;
- d) con i detti provvedimenti il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, tenendo conto delle prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- e) tra gli interventi è stata prescritta la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento al blocco del turn-over, alla rideterminazione dei fondi per la

contrattazione integrativa aziendale e alla diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

**CONSIDERATO che**

a) ai fini della riduzione del costo del personale la Regione Campania ha già adottato provvedimenti giuntali e commissariali con i quali ha inciso sul costo del personale dipendente, disponendone il blocco del turn – over, la rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa aziendale e la diminuzione delle posizioni organizzative e di coordinamento;

b) con decreto n. 63 del 22.10.2010 sono state approvate le linee regionali di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania;

c) con decreto n. 72 del 2.12.2010 è stato costituito l'organismo regionale per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010;

d) con decreto n. 6 del 30.01.2012 sono state disposte misure per il contenimento della spesa per il personale del SSR - Gestione dei fondi della contrattazione integrativa per il triennio 2011-2013;

**VISTI**

a) le disposizioni impartite in materia di personale dall'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30.7.2010, relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, aventi una finalità di contenimento della spesa, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, non deve superare "il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010";

b) la relativa circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia che, tra l'altro, prevede che il limite stabilito nel primo comma dell'articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo finalizzate a garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento (2011-2012-2013);

c) la ulteriore disposizione della medesima circolare n. 12 del 15/4/2011 del Ministero dell'Economia, secondo la quale in sede di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, qualora le amministrazioni intendano programmare – sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dello stesso art. 9 – progressioni economiche all'interno delle aree professionali, le stesse dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013, e che soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività;

d) il documento della Conferenza delle Regioni prot. 11/17/CR05/C1 del 10/2/2011 così come successivamente modificato con documento prot. n. 11/116/CR05/C1 del 15/10/2011 che fornisce indirizzi interpretativi per l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 30.7.2010;

e) la relazione sui questionari somministrati alle aziende sanitarie sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali predisposta dall'organismo regionale istituito dal decreto n. 72 del 2/12/2010 per l'esatta esecuzione del decreto n. 63 del 22.10.2010 del 27/11/2012;

VALUTATO che

a) sulla base di una lettura sistematica dell'articolo in esame, vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari ivi indicati;

b) le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella L. 30.7.2010 n. 122, ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio;

#### RICHIAMATI

a) il principio generale secondo il quale l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente secondo gli istituti contrattuali previsti dai contratti collettivi alle condizioni previste, mediante contratti individuali ai sensi del D.Lgs. 165/2001, sancendo conseguentemente il divieto di attribuire compensi diversi da quelli previsti dai cc.cc.nn.lla ed il divieto della distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in carenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 18, co. 2);

b) le linee di indirizzo regionali per il controllo ed il contenimento della spesa gravante sui fondi per il disagio emanate con nota n. 6985 del 9.11.2011 con le quali, nell'ambito del monitoraggio, controllo ed indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie campane, sono state impartite disposizioni tese al contenimento dello straordinario, il cui rispetto costituisce adempimento e specifico obiettivo per i Direttori Generali delle AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., IRCCS regionali;

c) il generale divieto, previsto dalle vigenti disposizioni e recepito nei decreti commissariali n. 4 del 30/9/2009 e n. 63 del 22/10/2010, di attribuzione di risorse al personale dipendente in misura superiore ai fondi deliberati, il quale costituisce obbligo ineludibile e specifico obiettivo per i Direttori Generali;

d) le disposizioni del Decreto Commissariale n. 6/2012:

- che per le finalità di contenimento del trattamento economico complessivo ed in particolare di contenimento della spesa, per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;
- che per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per

il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

#### RITENUTO che

le linee guida approvate con il Decreto Commissariale n. 63/2010 per la determinazione dei fondi contrattuali per l'anno 2013 e seguenti debbano essere parzialmente adeguate alle successive disposizioni legislative, ministeriali e indirizzi interpretativi della Conferenza delle Regioni;

#### RILEVATO che

a) le aziende in sede di verifica del IV trimestre 2012, seppure in misura più contenuta rispetto agli esercizi precedenti, presentano costi relativi agli oneri accessori per il personale dipendente ancora superiori rispetto a quelli deliberati in sede di costituzione dei relativi fondi riferibili esclusivamente ai fondi del disagio per le varie aree contrattuali;

b) pertanto si rende necessario fornire precise indicazioni per la corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali finalizzate ad una riduzione dei costi delle competenze accessorie del personale;

#### RAVVISATA

la necessità di fornire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AUO della Campania i seguenti indirizzi:

1. Le Aziende devono adottare precise misure organizzative finalizzate in particolare a che di norma:
  - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale del Comparto devono rispettare il limite di 6 turni mensili;
  - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale Dirigente devono rispettare il limite di 10 turni mensili;
  - i due turni di pronta disponibilità possono essere previsti solo in giornata festiva.
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, necessità di ridurre le liste di attesa tesi a garantire i LEA ed in ogni caso le prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le prestazioni aggiuntive e in convenzione non possono essere rese oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore;

3. Le Aziende in ogni caso non possono superare per il convenzionamento interno e per quello con altre aziende regionali l'importo dei costi 2012, ridotti del 10%, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 e così come integrato dall'art. 1, comma 131, della legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di di stabilità per l'anno 2013);
4. Le attività di docenza e tutoraggio aziendale devono essere remunerate secondo l'importo fissato dai vigenti CC.NN.LL ivi incluse gli incarichi affidati dalla stessa azienda per gli insegnamenti per i corsi di laurea universitari delle professioni sanitarie;
5. Le Aziende devono predisporre o adeguare, se del caso, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, specifico regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente che preveda le seguenti indicazioni:
  - a) La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
  - b) Il recupero del debito orario va effettuato, di norma, nel mese successivo di riferimento, e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi, di norma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
  - c) Le modalità di prestazione del lavoro straordinario, da eseguirsi nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza e disciplina della banca ore con le modalità di fruizione dei riposi compensativi, sono da riconoscersi in ogni caso qualora vengano superati i predetti limiti. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza devono ritenersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dar luogo a corresponsione alcuna, ad eccezione di quelle previste dagli atti di programmazione delle prestazioni aggiuntive;
  - d) Va previsto, nell'esigenza di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore nell'ambito dell'orario di lavoro. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come lavoro;
  - e) La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dal Decreto commissariale n. 21 del 24.03.2010;
  - f) La disciplina delle modalità di servizio della mensa aziendale o il diritto al buono pasto va previsto solo a completamento dell'orario di lavoro e dopo aver effettuato un intervallo di pausa mensa non inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, incluse le prestazioni rese in orario notturno.

per tutto quanto esposto in premessa, e che qui si intende integralmente riportato:

## DECRETA

di approvare le linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie della Campania per l'anno 2013 e seguenti che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di fornire alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, all'IRCSS ed alle AA.UU.OO. della Campania i seguenti indirizzi:

1. Le Aziende devono adottare precise misure organizzative finalizzate in particolare a che di norma:
  - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale del Comparto devono rispettare il limite di 6 turni mensili;
  - le indennità di pronta disponibilità erogate al personale Dirigente devono rispettare il limite di 10 turni mensili;
  - i due turni di pronta disponibilità possono essere previsti solo in giornata festiva.
2. Le Aziende devono procedere all'utilizzo di prestazioni aggiuntive per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica o convenzioni con altre aziende solo in casi eccezionali e temporanei, per particolari esigenze, quali temporanee carenze di organico, necessità di ridurre le liste di attesa tesi a garantire i LEA ed in ogni caso le prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 CCNL/2000 integrato dagli artt. 14 commi. 6 e 18 del CCNL/2005 nonché le prestazioni in convenzione con altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali devono essere effettuate dopo aver completato l'orario di servizio dovuto ed aver utilizzato l'istituto contrattuale del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla vigente normativa, con la precisazione che qualora non sia stato soddisfatto il normale debito orario, le attività aggiuntive sono da ritenersi prestate in regime ordinario. Le prestazioni aggiuntive e in convenzione non possono essere rese oltre il limite previsto dalla vigente normativa per la salvaguardia dell'integrità psico-fisica del lavoratore;
3. Le Aziende in ogni caso non possono superare per il convenzionamento interno e per quello con altre aziende regionali l'importo dei costi 2012, ridotti del 10%, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 e così come integrato dall'art. 1, comma 131, della legge n. 228 del 24/12/2012 di stabilità per l'anno 2013;
4. Le attività di docenza e tutoraggio aziendale devono essere remunerate secondo l'importo fissato dai vigenti CC.NN.LL. ivi incluse gli incarichi affidati dalla stessa azienda per gli insegnamenti per i corsi di laurea universitari delle professioni sanitarie;

5. Le Aziende devono predisporre o adeguare, se del caso, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, specifico regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente che preveda le seguenti indicazioni:

- a) La rilevazione della presenza in servizio di tutto il personale dipendente deve avvenire unicamente a mezzo dell'apposito sistema informatizzato che prevede l'uso del badge e dei relativi lettori;
- b) Il recupero del debito orario va effettuato, di norma, nel mese successivo di riferimento, e le eccedenze orarie dell'anno sono da azzerarsi, di norma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- c) Le modalità di prestazione del lavoro straordinario, da eseguirsi nel rispetto delle disponibilità presenti nel relativo fondo contrattuale e del budget assegnato alla struttura di appartenenza e disciplina della banca ore con le modalità di fruizione dei riposi compensativi, sono da riconoscersi in ogni caso qualora vengano superati i predetti limiti. Per il personale della dirigenza eventuali ore rese in eccedenza devono ritenersi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi senza dal luogo a corresponsione alcuna, ad eccezione di quelle previste dagli atti di programmazione delle prestazioni aggiuntive;
- d) Va previsto, nell'esigenza di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i., un intervallo di pausa, non inferiore a 10 minuti, dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le 6 ore nell'ambito dell'orario di lavoro. Il periodo di pausa deve essere fruito consecutivamente e non va computato come lavoro;
- e) La disciplina del passaggio di consegne tra il personale del comparto al cambio di turno non può essere superiore complessivamente a 10 minuti, come già previsto dal decreto commissariale n. 21 del 24.03.2010;
- f) La disciplina delle modalità di servizio della mensa aziendale o il diritto al buono pasto va previsto solo a completamento dell'orario di lavoro e dopo aver effettuato un intervallo di pausa mensa non inferiore a 30 minuti. Non possono per lo stesso turno di servizio essere riconosciuti più di un buono pasto, incluse le prestazioni rese in orario notturno.

di stabilire che:

al fine di garantire l'omogeneità di applicazione dei predetti istituti contrattuali in ambito regionale le suddette indicazioni sono immediatamente applicabili;

di precisare che:

a) per le finalità di contenimento del trattamento economico complessivo ed in particolare di contenimento della spesa, per il divieto di alimentazione automatica dei fondi per il triennio 2011-2013 stabilite dal predetto D.L. n. 78/2010 e per il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, l'eventuale ammontare del fondo residuo per il triennio 2011-2013 che finanzia le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile, non può essere utilizzato in alcun modo per incrementare il fondo della produttività, in quanto

costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzato tra i costi dell'esercizio di riferimento;

b) per le stesse finalità di cui sopra l'eventuale residuo sui fondi che finanziano la retribuzione di posizione del personale dirigente non può transitare nel fondo di risultato per il triennio 2011-2013 per un importo superiore rispetto a quello transitato nell'anno 2010, per cui l'eventuale differenza costituisce economia di spesa e non deve essere contabilizzata tra i costi dell'esercizio di riferimento;

c) in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati.

Gli atti, adottati in violazione dei punti sopra decretati sono nulli, configurano precisa responsabilità contabile del Direttore Generale, e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale.

Di trasmettere il presente atto al Coordinatore AGC 19, al Gabinetto del Presidente, alle AA.SS.LL, AA.OO., AA.OO.UU, IRCCS, e al BURC per la pubblicazione.

**Si esprime parere favorevole**

Il Sub Commissario  
Mario Molitacco

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19  
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del Settore Ruolo Personale SSR  
Avv. Antonio Postiglione

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro



REGIONE CAMPANIA

**LINEE DI INDIRIZZO**  
**PER LA DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI**  
**AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA –DIRIGENZA SANITARIA,**  
**PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA E COMPARTO DALL'ANNO 2013**

**DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER IL 2013**

- I fondi contrattuali per l'anno 2013 devono essere ridotti della quota relativa al personale cessato per effetto del blocco del turn over dell'anno 2012 pari al 100% del personale cessato rispetto a quelli correttamente determinati per l'anno 2012, così come previsto dai Decreti Commissariali n. 63/2010 e 72/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Per personale cessato deve intendersi quello destinatario di un provvedimento di fine rapporto.

Il calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali per il personale della dirigenza medica e veterinaria dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l'indennità di specificità medica, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento, e la retribuzione di risultato si deve considerare la *quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il n. di dipendenti che finanzia (Fondo determinato 2012 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2012 moltiplicato dipendenti cessati nel 2012)*.
- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.

per il personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa:

- a) Per i fondi che finanziano la retribuzione di posizione unificata e la variabile aziendale, l'indennità di direzione di struttura complessa e l'eventuale specifico trattamento e la retribuzione di risultato, si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il n. di dipendenti che finanzia *(Fondo determinato 2012 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2012 moltiplicato dipendenti cessati nel 2012) (Fondo determinato 2012 diviso dipendenti*

*in servizio al 1/1/2012 moltiplicato dipendenti cessati nel 2012).*

- b) Non si procede alla riduzione del fondo del disagio che finanzia il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.

per il personale di comparto dovrà effettuarsi nel modo seguente:

- a) Per i fondi che finanziano la produttività collettiva e il premio della qualità delle prestazioni individuali, e le fasce retributive, l'indennità di funzione ex art. 36 CCNL/99, il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale, l'indennità professionale specifica, l'indennità di coordinamento parti fissa e variabile si deve considerare la quota pro-capite calcolata con riferimento ai dati dell'anno precedente, dividendo l'ammontare di ogni singolo fondo per il n. di dipendenti che finanzia (*Fondo determinato 2012 diviso dipendenti in servizio al 1/1/2012 moltiplicato dipendenti cessati nel 2012*);
- b) Non si procede alla riduzione del fondo per i compensi per il lavoro straordinario e la remunerazione di particolari condizioni di disagio, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo.
- In ogni caso l'ammontare dei fondi dell'anno 2013, al netto o al lordo delle quote derivanti dagli accorpamenti di aziende e presidi ospedalieri, non possono superare l'ammontare dei fondi deliberati per l'anno 2010;
  - Nella determinazione dei fondi per l'anno 2013 per il personale dipendente bisogna altresì considerare, con le stesse predette modalità di calcolo per il blocco del turn over al 100%, il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Regione Campania comunicherà alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi al numero di personale oggetto della mobilità intraregionale;
  - La determinazione dei fondi per l'anno 2013 è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi entro il 30 aprile 2013 e da trasmettere al Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario entro il 10 maggio;
  - Il provvedimento aziendale dovrà altresì contenere l'indicazione, all'interno dei fondi contrattuali destinati alle indennità accessorie e straordinario, della quota massima da utilizzare per la voce straordinario;
  - La Regione Campania procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche;
  - In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Regione può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.

## DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI DAL 2014

- I fondi contrattuali dall'anno 2014 devono essere ridotti rispetto a quelli determinati per l'anno precedente della quota relativa al personale cessato per effetto del blocco del turn over vigente nell'anno di riferimento ed al netto di eventuali assunzioni debitamente autorizzate eseguite nell'anno precedente, fino alla vigenza del piano di rientro o fino al periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia. La quota di riduzione dei fondi contrattuali relativa al personale cessato deve essere calcolata con le modalità di riduzioni previste per l'anno 2013.
- Nella determinazione dei fondi per il personale dipendente bisogna altresì considerare, con le stesse predette modalità di calcolo per il blocco del turn over al 100%, il personale trasferito o assunto per mobilità intraregionale dell'anno precedente. A tal fine la Regione Campania comunicherà entro il 31 gennaio alle aziende gli importi da prendere in considerazione ai fini dell'alimentazione e/o decurtazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa aziendale, sulla base dei dati pervenuti dalle singole aziende relativi alle unità di personale oggetto della mobilità intraregionale. Tali dati devono pervenire alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 gennaio;
- La determinazione dei fondi è approvata dall'azienda con formale provvedimento da adottarsi entro il 28 febbraio e da trasmettere alla Struttura Commissariale entro il 10 marzo;
- Il provvedimento aziendale dovrà altresì contenere l'indicazione, all'interno dei fondi contrattuali destinati alle indennità accessorie e straordinario, della quota massima da utilizzare per la voce straordinario;
- La Regione Campania procederà ad una verifica della corretta determinazione dei fondi nel termine di 90 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento richiedendo al Direttore Generale, se del caso, eventuali rettifiche;
- In caso di perdurante inadempimento da parte delle Aziende delle presenti disposizioni, la Regione può nominare un Commissario ad acta che opera in via sostitutiva a spese dell'azienda inadempiente.
- La rideterminazione dei fondi dovrà essere altresì eseguita in occasione di intervenuti rinnovi contrattuali entro 90 giorni dalla esecutività degli stessi.